



COMUNE DI VILLASPECIOSA

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 09.12.1998 N. 431 E DAL DECRETO DEL MINISTERO LAVORI PUBBLICI DEL 07.06.1999. ANNUALITA' 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

(Incaricato delle funzioni di cui al 3° comma - art. 107 D. Lgs. 267/2000)

VISTI:

- la Legge n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/07/1999, n. 167), che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei medesimi agli aventi titolo;
- i commi 7 e 8 dell'art. 11 della Legge 431/1998, che pongono in capo alle Regioni la ripartizione delle risorse tra i Comuni, e in capo ai Comuni il compito di provvedere a definire l'entità e le modalità di erogazione del contributo, individuando con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;
- Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che istituisce il "Fondo inquilini morosi";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/36 del 09.07.2025 avente ad oggetto: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11";
- la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica (SER) della RAS n. 2222 Prot. n. 35034 del 21 luglio 2026, avente ad oggetto l'approvazione del "*Bando regionale permanente per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione*" e le istruzioni operative per l'annualità 2026;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 05/08/2026 avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2026. Atto di indirizzo all'ufficio servizi sociali."

RENDE NOTO CHE

sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per accedere al contributo a sostegno del canone di locazione, annualità 2026. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di seguito elencati, possono presentare domanda entro e non oltre il 02/10/2026.

FINALITA'

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 09.12.1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" viene indetto un concorso pubblico per la presentazione delle richieste di contributi integrativi, in attuazione alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 Giugno 1999 e le integrazioni impartite dalla Regione Sardegna con il Bando Regionale Permanente (Det. RAS n. 2222/2026), per l'annualità 2026.

ART.1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Villaspeciosa occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune di Villaspeciosa deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo;

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario possedere un regolare titolo di soggiorno.

La locazione deve risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente ed ubicato nel Comune di Villaspeciosa (tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione).

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2026.

I richiedenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Il contratto dev'essere regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o assolvere alla stessa in regime di "cedolare secca".

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

SONO ESCLUSI:

- **A)** I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- **B)** Gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- **C)** I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il componente titolare del diritto di proprietà può essere ammesso al bando nel caso in cui non possa godere del bene.
- **D)** I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.
- **E)** Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e successive modificazioni apportate dal D.P.C.M. n. 242/2001, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, cioè quello composto **dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.**

In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3 - REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **FASCIA A**

ISEE del nucleo familiare $\leq$ € 15.908,10, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;

- **FASCIA B**

ISEE del nucleo familiare $\leq$ € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo per i richiedenti compresi nella "fascia B" non può comunque essere superiore a € 2.320,00;

Per tutte le fasce si fa riferimento all'ISEE in corso di validità nell'anno 2026.

ART. 4 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo verrà fissata, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Regione e del finanziamento regionale che verrà assegnato al Comune di Villaspeciosa. In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno richiesto dal Comune, si provvederà ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle diverse fasce come indicato nella delibera di GC n. 49 del 05/08/2026.

Il valore del canone di locazione corrisposto nell'anno 2026 è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori o dell'imposta di registro versata e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo (spesa complessiva data dalla somma dei canoni mensili previsti dal contratto di locazione per l'anno 2026), al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile (il 14% del valore ISEE per la fascia A e il 24% del valore ISEE per la fascia B).

$$\begin{aligned} \text{Canone sopportabile} &= \text{valore ISEE} \times \text{incidenza massima ammissibile (14\% o 24\%)} \\ \text{Contributo} &= \text{Canone annuo effettivo al netto degli oneri} - \text{canone sopportabile} \end{aligned}$$

A titolo esemplificativo:

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

- Canone annuo effettivo = € 3.600,00
- Canone sopportabile: $10.000,00 \times 14\% = € 1.400,00$
- Contributo ammissibile = $€ 3.600,00 - 1.400,00 = € 2.200,00$

Il contributo da assegnare non può comunque essere superiore a € 3.098,74 l'anno, per i nuclei familiari di cui alla Fascia A e a € 2.320,00 per i nuclei familiari di cui alla Fascia B.

Il contributo decorre dal 01/01/2026 al 31/12/2026 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione regolarmente registrato, se successiva al 01/01/2026, alla data di scadenza del contratto.

ART. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

I contributi massimi concedibili saranno calcolati sulla percentuale di incidenza del canone annuo corrisposto rispetto all'Attestazione ISEE e potranno essere riproporzionati in base alla capienza dello stanziamento regionale.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Villaspeciosa per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono inoltrare RICORSO con istanza redatta nella forma scritta. I ricorsi che perverranno oltre la data di scadenza non saranno presi in esame.

Il Comune, entro i successivi 15 gg. dal termine di presentazione delle opposizioni, provvede alla formazione della graduatoria definitiva ed al successivo invio del fabbisogno (Modello A) alla RAS entro la scadenza perentoria del 15 novembre 2026.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione dal Responsabile di Servizio Sociale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 6- CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998. Nella domanda deve essere indicato se si percepiscono altri contributi per il pagamento del canone di locazione e il relativo importo.

ART.7 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna, ed in misura proporzionale al finanziamento erogato come da Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 05/08/2026.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone di locazione, con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo per ogni ricevuta, a firma leggibile del locatore, ovvero fotocopia del bonifico di pagamento che come spiegato più avanti, avverrà in una fase successiva, su richiesta dell'ufficio.

In caso di ricevuta unica sarà necessario allegare copia del documento del locatore o di chi quietanza.

Sarà possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, resa da parte del proprietario dell'immobile con allegata copia del documento d'identità.

INVIO RICEVUTE DI PAGAMENTO (ANNUALITÀ 2026):

In applicazione della Determina del Responsabile del Servizio anno 2026, la documentazione comprovante il pagamento dei canoni di locazione dovuti per l'anno 2026 **non deve essere allegata al momento della domanda prima della scadenza del 02/10/2026**, ma bensì trasmessa una volta effettuato il pagamento della mensilità di Dicembre 2026 e comunque completata inderogabilmente **entro e non oltre il 15 gennaio 2027**.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98, i contributi integrativi destinati ai conduttori vengono, solo in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. Lo stato di morosità deve essere accertato mediante autocertificazione, rilasciata sia dal conduttore che dal locatore, con la quale si attestano i mesi di morosità relativi all'anno 2026.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **ESCLUSIVAMENTE** attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione e allegando copia del relativo codice IBAN.

Il citato codice potrà essere intestato ad una terza persona diversa dal richiedente, purché corredato dalla relativa delega e la carta d'identità del delegato.

Non saranno accettati Codici Iban di Libretti postali o altre modalità di pagamento.

ART. 8 - CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di affitto, regolarmente presentate ai sensi dell'art. 7, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna certificazione da presentare al Comune.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Questo requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al reddito imponibile. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

ART. 9- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno far pervenire le istanze, **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DEL 02/10/2026**, al Comune di Villaspeciosa.

Le istanze debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria, devono essere presentate entro il termine di scadenza (24 agosto 2026), a pena di esclusione, unicamente per via telematica utilizzando l'apposita sezione “servizi” del sito internet del Comune di Villaspeciosa (<https://www.comune.villaspeciosa.ca.it/it/menu/servizi>) alla voce “*Istanza Fondo nazionale sostegno abitazioni in locazione L. 9/12/98 n. 431 - Anno 2026.*”.

Il sistema sarà accessibile utilizzando lo SPID o la CIE del richiedente e darà accesso ad un modulo on line che dovrà essere scrupolosamente compilato curando di inserire gli allegati richiesti.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l'esclusione dal procedimento, le domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicata (quali, a titolo esemplificativo: invio cartaceo a mezzo posta, consegna a mani, trasmissione via PEC o via email ordinaria).

Il Comune di Villaspeciosa resta a disposizione dei richiedenti per supportarli in caso di difficoltà nella compilazione dell'istanza online.

SARÀ MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- L'utilizzo di altre modalità di presentazione oltre l'istanza on line
- L'incompletezza della domanda di partecipazione.
- La mancata presentazione di anche uno dei documenti richiesti a corredo dell'istanza di partecipazione (eccetto la ricevuta di versamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione).
- La mancata regolarizzazione della domanda entro e non oltre i termini indicati nella richiesta di integrazione formulata dall'ufficio competente.
- Le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato.

ART. 10- CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso ai contributi, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 11- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile interno del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Responsabile di Servizio Sociale Gianluca Melis.

ART. 12- INFORMAZIONI

Il Comune di Villaspeciosa resta a disposizione dei richiedenti per supportarli in caso di difficoltà nella compilazione dell'istanza online. Per ricevere chiarimenti e assistenza sulla procedura telematica, è possibile contattare l'ufficio all'indirizzo matteo.taccori@comune.villaspeciosa.ca.it o al numero 0709639177 e digitando poi l'interno 208.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione e norme regionali

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Villaspeciosa, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura è finalizzato unicamente al procedimento di cui alla Legge n° 431/98, art. 11, ed alle eventuali attività connesse all'espletamento della presente procedura.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'esplicito consenso al trattamento da parte dell'interessato oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall'Ente e nell'ambito dell'esecuzione di compiti di interesse pubblico da parte di esso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di dar corso alla procedura stessa ed ai conseguenti adempimenti e avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento Europeo. Il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento di un interesse pubblico (art. 6, comma 1 lett. e del Reg. UE 679/2016).

Il trattamento dei dati personali viene effettuato presso l'Area Amministrativa – Ufficio Istruzione con modalità sia cartacee che informatizzate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e di indispensabilità, unicamente per le predette finalità. Il personale che eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza dei dati trattati.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge o derivanti da contratti in corso con l'Amm.ne comunale, esclusivamente per l'espletamento di attività connesse alla partecipazione all'Avviso pubblico e alla eventuale esecuzione delle attività finanziate a seguito dello stesso avviso. I dati personali forniti, definiti dall'art. 9 del Regolamento UE "categorie particolari di dati personali", saranno trattati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che il Comune persegue.

La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello richiesto dalle normative di riferimento per la conservazione della documentazione amministrativa e comunque per il tempo utile e necessario per il raggiungimento degli obiettivi di programma.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, legalmente ed amministrativamente aventi causa, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste

Il Responsabile del Servizio

Sindaco Gianluca Melis